

Comune di Minturno

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- ART. 1 FINALITÀ
- ART. 2 OGGETTO E CONTENUTI
- ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 4 DEFINIZIONI
- ART. 5 CLASSIFICAZIONI
- ART. 6 ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE

TITOLO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- ART. 7 PRINCIPI GENERALI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
- ART. 8 CRITERIO QUALITATIVO PROVVISORIO
- ART. 9 CRITERIO QUANTITATIVO PROVVISORIO
- ART. 10 CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
- ART. 11 NORME PROVVISORIE DI ESCLUSIONE DALL'ASSIMILAZIONE

TITOLO III DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- ART. 12 AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
- ART. 13 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO
- ART. 14 ALLEGATI PLANIMETRICI
- ART. 15 PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO E DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - TRASPORTO - RECUPERO - SMALTIMENTO

- ART. 16 ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA
- ART. 17 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
- ART. 18 STAZIONI ECOLOGICHE DI BASE
- ART. 19 STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA
- ART. 20 RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI
 - 20.2 RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI
 - 20.2 RACCOLTA MEDIANTE SACCHI
- ART. 21 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI
- ART. 22 CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI
- ART. 23 SIMBOLOGIA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINI SPERIMENTALI

- ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**
ART. 26 TRASPORTO
ART. 27 RECUPERO E SMALTIMENTO

TITOLO V NORME ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI

- ART. 28 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI: DISPOSIZIONI GENERALI**
ART. 29 RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, RIFIUTI PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SCAVO
ART. 30 RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI
ART. 31 RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI
ART. 32 RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI
ART. 33 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

TITOLO VI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE AD USO PUBBLICO

- ART. 34 AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE**
ART. 35 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE
ART. 36 INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTARIFIUTI
ART. 37 DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

TITOLO VII ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

- ART. 38 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**
ART. 39 AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI
ART. 40 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI
ART. 41 MERCATI
ART. 42 ESERCIZI STAGIONALI, CHIOSCHI COCOMERAI, PISCINE, CAMPEGGI E AREE NOMADI
ART. 43 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
ART. 44 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
ART. 45 PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
ART. 46 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE
ART. 47 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
ART. 48 ATTIVITÀ STRAORDINARIA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
ART. 49 COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ESTERNI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
ART. 50 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI
ART. 51 OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE O FORTI PRECIPITAZIONI
ART. 52 SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA CIMITERIALE

TITOLO VII ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- ART. 53 IL RICONOSCIMENTO E L' AUTORIZZAZIONE**
ART. 54 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI
ART. 55 CONDIZIONI OPERATIVE

TITOLO IX DIRITTO DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

- ART. 56 LA CARTA DEI SERVIZI**
**ART. 57 MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA E CAMPAGNE DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE**

**TITOLO X INCENTIVI - MODALITÀ PER LA PESATURA DEI RIFIUTI -
RENDICONTAZIONE**

- ART. 58 INCENTIVI**
ART. 59 PESATURA DEI RIFIUTI
ART. 60 RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

TITOLO XI CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

- ART. 61 NORME DI COMPORTAMENTO - DIVIETI**
ART. 62 INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI - SANZIONI
ART. 63 CONTROLLI - MODALITÀ E ORGANI DI ACCERTAMENTO

TITOLO XII NORME FINALI

- ART. 64 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**
ART. 65 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 66 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
ART. 67 ABROGAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs n. 389/97;
- dare attuazione alla legge Regione Lazio 27/1998 ed alle successive modifiche, in particolare la legge Regione Lazio 26/2003
- dare applicazione al D.lgs 507/93 nel periodo di vigenza delle norme in esso contenute;
- garantire la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- conformare ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- instaurare con l'utenza meccanismi di comunicazione atti a garantire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio ed il pieno diritto all'informazione;
- garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzione;
- definire i più significativi "standard di qualità del servizio";

ART. 2 OGGETTO E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 142/1990 e dell'art. 23 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

Il presente regolamento stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e il recupero degli stessi;

- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione e da estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati *ex art.* 18 comma 2 lettera d) D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97;
- h) la gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale o giacenti su aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

Le disposizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate ai provvedimenti di attuazione che verranno emanati dagli organi di competenza individuati dal D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali assimilati agli urbani, segnatamente:

- 1) ai rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- 2) ai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati a rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) ai rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) ai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) ai rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- 6) ai rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni nonché a tutti gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse di quelli di cui ai precedenti punti 2 - 4 - 5.

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) e dell'art. 39 del D.lgs 22/97, modificato ed integrato del D.lgs 389/97.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne di animali;
- d) ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

- e) alle acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615 ed ai suoi regolamenti di esecuzione, al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, ed alle leggi successive;
- g) agli esplosivi in disuso;
- h) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati ai sensi della legge 748/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- j) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate, effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali e caritatevoli senza fini di lucro;
- k) ai materiali non pericolosi derivanti dalle attività di scavo;

Le attività di recupero (di cui all'allegato C del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97) effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione sia del D.lgs 22/97, modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, sia del presente Regolamento;

ART. 4 DEFINIZIONI

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o ne abbia l'obbligo e che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A del Decreto Legislativo 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, segnatamente:
 - Q 1 - Residui di produzione o di consumo appresso non specificati;
 - Q 2 - Prodotti fuori norma;
 - Q 3 - Prodotti scaduti;
 - Q 4 - Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;
 - Q 5 - Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori ecc.);
 - Q 6 - Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
 - Q 7 - Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.);
 - Q 8 - Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
 - Q 9 - Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);
 - Q 10 - Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
 - Q 11 - Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);
 - Q 12 - Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
 - Q 13 - Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;
 - Q 14 - Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);
 - Q 15 - Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di trattamento di terreni;
 - Q 16 - Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate;

- **Produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio, o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **Conferimento**: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
- **Raccolta**: l'operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **Raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- **Raccolta multimateriale (frazione secca)**: raccolta di materiali riciclabili secchi in forma aggregata, quali: contenitori primari in plastica, vetro, alluminio, ferro;
- **Raccolta porta a porta**: operazione di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, effettuato secondo le modalità che verranno definite all'atto dell'attivazione del servizio;
- **Smaltimento dei rifiuti**: le operazioni previste nell'allegato B al D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97, che si allega al presente regolamento (**allegato n. 1**);
- **Recupero**: le operazioni costituenti la fase residuale di gestione dei rifiuti, previste nell'allegato C al D.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, che si allega al presente regolamento (**allegato n. 5**);
- **Luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali attigui tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano rifiuti;
- **Stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B al D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al medesimo D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97;
- **Deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni previste dall'art. 6 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97;
- **Bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **Messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o per l'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **Frazione organica (umida)**: i materiali putrescibili ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati, caratterizzati da un elevato indice di recuperabilità di materiale mediante compostaggio;

- **Frazione secca**: i materiali a basso o nullo tenore di umidità, caratterizzati da un elevato indice di recuperabilità; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme, sia nelle singole componenti;
- **Altri Rifiuti**: rifiuti urbani e assimilati, non oggetto di raccolta differenziata specifica;
- **Compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e gradi di qualità;
- **Stazioni ecologiche di base**: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata, accessibili in qualsiasi momento;
- **Stazioni ecologiche attrezzate**: aree attrezzate con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, custodite ed accessibili soltanto in giorni ed orari prestabiliti;
- **Combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante il trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **Rifiuti speciali recuperabili**: si intendono quei rifiuti che per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori;
- **Rendiconto annuale della raccolta differenziata**: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato;
- **Strutture sanitarie**: le strutture pubbliche e private che, erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L. 833/78, danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimilabilità a rifiuti urbani ai fini del trattamento finale è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella G.U. n. 137/89;
- **Coefficienti di produttività specifica**: valore espresso in Kg/mq per anno, che fornendo una quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali dove si svolge quell'attività, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti. Tale definizione rimane in vigore sino all'emanazione di norme tecniche specifiche attuative di cui all'art. 28, comma 2, lett.a) del D.lgs 22/97, modificato ed integrato dal D.lgs 389/97;

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

5.1 - RIFIUTI URBANI:

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono compresi nei rifiuti urbani anche i beni durevoli intesi come rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina dell'art.44 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97 quali frigoriferi, surgelatori e congelatori - televisori - computer - lavatrici e lavastoviglie - condizionatori d'aria;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni, nonché gli altri rifiuti diversi da quelli di cui alle lettere B), C) ed E), provenienti da attività cimiteriali;
- g) i rifiuti di esclusiva provenienza domestica che contengono anche parzialmente sostanze che possono risultare pericolose per la salute e per l'ambiente o che possono comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti o che possano compromettere il recupero di frazioni dei rifiuti e che pertanto, ai sensi dell'art. 21 comma D del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97 richiedono una distinta ed adeguata gestione.

5.2 - RIFIUTI SPECIALI:

- a) Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività economiche;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5.3 - RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

5.4 - IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Si richiamano le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed in particolare le definizioni di cui all'art. 35 al titolo 2° del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di

- imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i *container* per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
 - f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
 - g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
 - h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
 - i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
 - l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
 - m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
 - n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
 - o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente decreto;
 - p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
 - q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 - r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
 - s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli Enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
 - t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
 - u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.

ART. 6 ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

Il Comune organizza e definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo i principi del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97 e della Legge Regione Lazio 27/98 e successive modifiche, quindi secondo modalità che garantiscano:

- la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- la distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti;
- la promozione del recupero degli stessi nel rispetto degli obiettivi quantitativi definiti dal D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, la legge regionale 27/98 e successive modifiche e dal PISR;
- l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

In tal senso il Comune:

- a) provvede a definire articolazioni e relative modalità organizzative dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in base alla loro tipologia, in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, e vigila sull'ottimale utilizzazione del personale, dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta con l'obiettivo di massimizzare il recupero dei rifiuti;
- c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori e degli eventuali siti, su area pubblica, di prelievo senza l'utilizzo di contenitori dei rifiuti, frequenze ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze e di eventuali indicazioni dell'utenza, compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- d) assicura la tutela igienico sanitaria della cittadinanza in tutte le fasi di gestione dei rifiuti e quindi anche attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica; agli stessi principi sono sottoposti i siti di prelievo manuale dei rifiuti individuati su area pubblica;
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta, lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
- f) provvede all'informazione tempestiva e puntuale degli utenti circa la frequenza del servizio, gli orari ed i sistemi adottati;
- g) provvede a fornire alla Regione e Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti richieste e comunque ad ottemperare a tutti gli obblighi di informazione e/o denuncia previsti dalle normative vigenti;
- h) individua forme di incentivazione ai sistemi di raccolta finalizzati alla minore produzione dei rifiuti;

Le attività di gestione dei rifiuti sono svolte secondo le seguenti forme:

Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani: affidata secondo modalità di legge ad una o più aziende specializzate e abilitate;

Smaltimento rifiuti solidi urbani: affidata secondo modalità di legge ad una o più aziende specializzate e abilitate;

Raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di plastica, carta, farmaci scaduti, pile esauste, lattine: affidata secondo modalità di legge ad una o più aziende specializzate e abilitate;

Raccolta di vetro: affidata secondo modalità di legge ad una o più aziende specializzate e abilitate;

Trasporto e smaltimento e/o recupero di vetro: affidata secondo modalità di legge ad una o più aziende specializzate e abilitate;

Trasporto e smaltimento e/o recupero di ferro: affidata secondo modalità di legge ad una o più aziende specializzate e abilitate;

Trasporto e smaltimento e/o recupero di legname: affidata secondo modalità di legge ad una o più aziende specializzate e abilitate;

Raccolta di scarti vegetali da giardini e parchi: affidata secondo modalità di legge ad una o più aziende specializzate e abilitate.

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, il Comune adegua l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti alle forme e ai modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

Servizi di gestione dei rifiuti in regime di privativa.

- Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Servizio di trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani;
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento;
- Servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani con carattere continuativo e generalizzato nell'ambito territoriale, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, è sancita con ordinanza del Sindaco.

TITOLO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

ART. 7 PRINCIPI GENERALI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi, anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione della tariffa di cui all'art.49 del D.lgs. 22/97 alle relative superfici di formazione, interviene, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs 22 del 5.2.1997 art.18 comma 2 lettera d), modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lettere a), c), d), e), f) dell'art. 7 del D.lgs n. 22/97, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lett. B), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque secondo la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e riportati nell'elenco, così come modificato, di seguito riportato, con indicazione anche della condizione

quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico di seguito esplicitata.

Il titolo II del presente regolamento sarà adeguato per effetto di sopraggiunte disposizioni normative in materia.

ART. 8 CRITERIO QUALITATIVO PROVVISORIO

Sono provvisoriamente assimilati qualitativamente agli urbani i seguenti tipi di rifiuto :

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti (di carta o plastica, fogli di carta plastica, cellophane);
- accoppiati (quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili);
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termo-plastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti datati materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto a) del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo n° 22/1997;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, parte di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, cascine, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, di trebbiatura e simili);
- residui animali o vegetali provenienti da estrazione dei principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, 1° periodo, del D.lgs n. 22/97. Visto l'art.43, comma 2 del D.lgs 22/97 e successive modificazioni, è possibile conferire al servizio pubblico imballaggi secondari, solo in raccolta differenziata. A tale riguardo sarà ammesso il conferimento di imballaggi primari e secondari in raccolta differenziata .

ART. 9 CRITERIO QUANTITATIVO PROVVISORIO

Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 18, comma 2, lettera d) del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, sono comunemente assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti rispondenti al criterio qualitativo di cui all'articolo precedente e derivanti dalle seguenti attività :

- *attività ricettivo alberghiere e collettività;*
- *studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;*
- *servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;*
- *attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;*
- *uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;*
- *servizi scolastici e loro pertinenze;*
- *attività di vendita al minuto e relativi magazzini;*
- *pubblici esercizi;*
- *attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona;*
- *attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci;*
- *attività di vendita all'ingrosso, ad esclusione degli imballaggi;*
- *attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti;*

9.2 ALTRI CRITERI QUANTITATIVI PROVVISORI

Per le attività che non compaiono nell'elenco di cui nell'art 9 sopra riportato e per altre casistiche non esplicitate, nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs.22/97, si farà riferimento, come limite quantitativo per l'assimilazione,

- alla compatibilità con il servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani fornito dal Gestore mediante cassonetti stradali posti su area pubblica o altra modalità attivata e svolta dallo stesso
- alla compatibilità con la raccolta differenziata attivata e svolta dal Gestore del servizio nella zona ove è situata l'attività economica.

Il criterio di compatibilità sarà valutato dal Gestore del servizio e terrà conto sia del peso che del volume del rifiuto conferito dall'attività economica.

ART. 10 CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

I rifiuti speciali derivanti dalle attività (utenze non domestiche) che, sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra descritti agli artt. 8, 9, risultino assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salve le condizioni provvisorie di esclusione dall'assimilazione previste all'art.11 seguente.

ART. 11 NORME PROVVISORIE DI ESCLUSIONE DALL'ASSIMILAZIONE

Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'art. 18 comma 2 lettera d) del D.lgs.22/97, sono provvisoriamente esclusi dall'assimilazione:

- **i rifiuti derivanti da attività produttive, commerciali e di servizio, non compresi nell'elenco di cui all'art. 8, cioè non assimilabili qualitativamente;**

- i rifiuti speciali provenienti da locali di insediamenti industriali per la parte di superficie adibita alla produzione ed alla lavorazione di beni;
- **i rifiuti derivanti da attività produttive, commerciali e di servizio non comprese nell'elenco di cui all'art. 9 che, sebbene qualitativamente assimilabili sulla base di quanto previsto all'art. 8, non rispondano al criterio quantitativo volumetrico e ponderale di cui al precedente art. 9 punto 2;**
- gli imballaggi terziari di cui all'art.43, comma 2, primo periodo, del D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento;
- i rifiuti destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall'art. 49 comma 14 del D.lgs 22/97, il produttore dimostri di avere conferito a soggetti diversi dall'Ente Gestore, a loro volta debitamente autorizzati.

L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti succitati individuati come esclusi dall'assimilazione, per i quali il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

TITOLO III - DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 12 AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nelle aree di ambito territoriale di espletamento del relativo servizio.

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Comune ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tariffa.

ART. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO

Il servizio in regime di privativa è garantito:

- a) a tutta l'area urbana e alla periferia urbanizzata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi più significativi;

ART. 14 ALLEGATI PLANIMETRICI

L'allegato planimetrico (**allegato n. 3**) costituente parte integrante del presente Regolamento rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

ART. 15 PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

I perimetri di cui all'allegato planimetrico n. 4 successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento vengono aggiornati e modificati con delibera del Consiglio Comunale.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO E DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - TRASPORTO - RECUPERO E SMALTIMENTO

ART.16 ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA

In attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97 e della L.R. 27/98 e successive modifiche, è prevista la raccolta separata delle tipologie di materiali di seguito indicate:

- *alluminio in forma di lattine ed altri contenitori di prodotti alimentari*
- *beni durevoli*
- *carta e cartone di qualsiasi tipo*
- *farmaci scaduti*
- *ferro, metalli non ferrosi e loro leghe*
- *frazione organica (umida)*
- *materiale verde (sfalci, potature ecc.)*
- *pile esaurite*
- *plastica*
- *altri rifiuti*
- *rifiuti inerti non pericolosi*
- *scarti in legno*
- *scarti particolari di vetro (parabrezza, ecc.)*
- *tessili*
- *vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi*
- *altri rifiuti urbani pericolosi*
- *altri rifiuti da imballaggio*
- *altri rifiuti ingombranti di origine domestica*

Le raccolte vengono attivate mediante ordinanza del Sindaco.

Verranno stipulate da parte del gestore del servizio, le convenzioni con i consorzi obbligatori previsti dagli artt. 40 e 41 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97.

ART. 17 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

A) Raccolte già avviate:

- 1) La raccolta dei rifiuti viene attuata mediante:
 - il conferimento da parte dell'utente in contenitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti;
 - il conferimento di frazioni differenziate presso contenitori stradali e presso le stazioni ecologiche di base, le stazioni ecologiche attrezzate come definite ai successivi articoli.
- 2) Nelle zone dove per motivi di decoro urbano, per le strutture urbanistiche per motivi di viabilità è impossibile l'utilizzo di contenitori specifici per tipologia di rifiuto e/o per particolari tipi di rifiuto, saranno attivate forme di raccolta domiciliare con il sistema del "porta a porta";
- 3) La raccolta differenziata dei materiali contenuti nei rifiuti urbani o assimilati di cui al precedente art. 13, ad eccezione degli imballaggi secondari e terziari, è gestita in regime di privativa dal Comune, che può avvalersi di aziende specializzate pubbliche o private e dei servizi di volontariato, secondo quanto previsto dal D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

B) Raccolte previste:

Le modalità, verranno specificate nel provvedimento di istituzione del servizio di raccolta.

ART. 18 STAZIONI ECOLOGICHE DI BASE

L'ubicazione delle stazioni ecologiche di base sono istituite ed organizzate secondo modalità di legge con ordinanza sindacale, alla quale devono essere allegate le planimetrie indicanti l'esatta ubicazione definitiva.

Le planimetrie sono conservate presso l'ufficio tecnico comunale competente.

Il criterio per la loro ubicazione tiene conto della densità abitativa e insediativa e della diffusione territoriale dei livelli abitati, allo scopo di raggiungere la più omogenea e razionale distribuzione delle stesse e al contempo offrire un servizio capillare al cittadino-utente. Saranno privilegiati gli ambiti maggiormente frequentati quali sedi di servizi pubblici, centri di aggregazione ecc.

La stazione base, compatibilmente agli spazi disponibili in area pubblica per il posizionamento dei contenitori, consente la raccolta dei seguenti materiali:

minima struttura garantita

- CARTA
- VETRO
- PLASTICA

altri servizi attivabili mediante le stazioni ecologiche di base

- LATTINE
- SCARTI VEGETALI
- PILE
- SCARTI ORGANICI

Nella stazione base, che non è custodita ed è al servizio dei soli privati cittadini, sono posizionati cassonetti per la raccolta della plastica e della carta da mc. 2,4 e campane per la raccolta del vetro di colore diverso che caratterizzano ciascun materiale oggetto della raccolta differenziata. Sono posizionati inoltre bidoncini per la raccolta della carta, presso i cassonetti per la raccolta indifferenziata.

I colori sono così definiti:

- CARTA - colore azzurro
- VETRO - colore verde
- PLASTICA - colore giallo
- ALLUMINIO - colore grigio
- PILE - colore verde
- SCARTI VEGETALI - colore verde scuro
- SCARTI ORGANICI - colore marrone

Su ogni contenitore saranno indicate le istruzioni e i divieti utili all'utente.

Ogni stazione base serve un bacino di utenza corrispondente mediamente a 500/800 abitanti.

I contenitori delle stazioni base vengono vuotati con le seguenti frequenze e comunque in base alle necessità e alle verifiche che verranno svolte di anno in anno in sede di definizione del Bilancio preventivo:

- CARTA - ogni 7 giorni
- VETRO - ogni 7 giorni
- PLASTICA - ogni 7 giorni
- SCARTI VEGETALI - ogni 7 giorni
- LATTINE - ogni 90 giorni
- PILE - ogni 30 giorni

Salvo necessità di raccolta più frequenti finalizzata all'incremento della raccolta differenziata.

Eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause, quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche avverse, lavori stradali, motivi sindacali.

In ogni caso, di norma, viene garantito il servizio nell'arco delle 48 ore successive.

Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla propria area fermo restando la possibilità di inoltrare al Comune motivate richieste scritte in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle stazioni ecologiche di base con riferimento a standard ottimali in relazione alla densità abitativa ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Almeno due volte all'anno, in primavera ed in autunno, i vari contenitori dovranno essere lavati all'esterno.

ART.19 STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA (OASI ATTREZZATA)

L'ubicazione della stazione ecologica attrezzata viene inserita nell'ambiente urbano in modo compatibile con i caratteri ambientali prevalenti, deve tenere conto delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte degli utenti, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Deve essere autorizzata con ordinanza sindacale, alla quale devono essere allegate le planimetrie indicanti l'esatta ubicazione definitiva.

Le stazioni ecologiche attrezzate sono a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali e artigiane;

Le stazioni ecologiche attrezzate, saranno custodite e accessibili all'utenza nei giorni ed orari di apertura comunicati con apposita cartellonistica esterna e adeguata informazione sui mezzi di comunicazione a diffusione locale.

Nella stazione ecologica attrezzata potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

- batterie auto
- carta e cartone
- polietilene(film di colore bianco)
- polipropilene (cassette ortofrutta, ecc.)
- lattine
- legname
- materiale verde (potature, sfalci)
- pile e rifiuti urbani pericolosi
- plastica
- rifiuti inerti non pericolosi
- altri rifiuti ingombranti di origine domestica
- tessili
- vetro

All'interno della stazione attrezzata saranno collocate le attrezzature, che il gestore del servizio riterrà opportune, quali ad esempio:

- * cassoni scarrabili di capacità variabile da 5 a 22 mc.
- * contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche analoghe a quelle in uso nelle stazioni ecologiche di base
- * presse a compattazione
- * carrello elevatore
- * sistema di pesatura dei rifiuti

** cisternette per liquidi*

Il personale di custodia, eventualmente costituiti anche da Volontari e da personale del Servizio Civile, durante gli orari di apertura dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto conferimento dei materiali nei vari contenitori individuati per tipologia di materiale con cartelli mobili e dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.

ART. 20 RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI COME DEFINITI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Gli altri rifiuti indifferenziati, devono essere conferiti a cura del produttore. La detenzione iniziale deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di canne di caduta ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.

Nella detenzione iniziale di altri rifiuti si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Il conferimento di altri rifiuti deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal comune o acquisiti direttamente dall'utente e comunque approvati dal gestore del servizio.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi ben chiusi, previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta degli altri rifiuti conferiti nelle forme di seguito specificate dovrà essere erogato con continuità, regolarità, senza interruzioni secondo il calendario che il Comune comunicherà agli utenti.

Eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause, quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche avverse, lavori stradali, motivi sindacali. In ogni caso, di norma, viene garantito il servizio nell'arco delle 48 ore successive.

20.1 RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI (CASSONETTI)

I contenitori devono avere caratteristiche tecniche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche.

All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio i contenitori destinati agli altri rifiuti indifferenziati devono essere collocati, di norma, in aree pubbliche individuate secondo criteri di ottimizzazione del servizio, con ordinanza della Giunta Comunale, corredata dalle relative planimetrie.

I contenitori stradali di altri rifiuti devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori stradali, sulla base di standard proposti dal Comune in relazione alla densità abitativa ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comune la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

La posa su suolo pubblico dei contenitori deve essere autorizzata dai competenti uffici comunali; ad essa devono essere allegate le planimetrie indicanti l'esatta ubicazione definitiva dei contenitori.

Periodicamente le planimetrie potranno essere aggiornate.

In caso di non utilizzo di contenitori stradali, i siti di collocazione dei contenitori per il prelievo da parte del gestore ed il calendario di raccolta vengono individuati a cura del gestore del servizio in accordo con l'ufficio tecnico comunale competente e viene data comunicazione agli utenti.

Sono altresì ammessi contenitori speciali in area privata nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta concordate e disposte a favore di attività produttive di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, al fine di rendere un servizio migliorativo rispetto all'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che, in tale ipotesi, **dovrà essere corrisposto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore.**

I contenitori, dove ammessi in area privata in quanto di proprietà dell'utente, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal gestore del servizio e sostituiti su richiesta dello stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio, o perché deteriorati od obsoleti.

I contenitori vengono svuotati con le seguenti frequenze:

- nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo): almeno una volta al giorno, salvo che per eccezionale indisponibilità della discarica;
- nel periodo restante, almeno una volta al giorno, salvo la domenica;
- **qualora siano utilizzate tecniche di trattamento dei rifiuti disponibili senza interruzioni, diverse dal conferimento in discarica (ad esempio, impianti tipo "vagliatore"): almeno una volta al giorno tutti i giorni dell'anno.**

I contenitori stradali destinati alla raccolta di altri rifiuti dovranno essere di norma lavati due volte al mese durante i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre ed una volta al mese durante i mesi di ottobre, aprile e maggio; nei mesi invernali, invece, il servizio viene di norma sospeso fatte salve particolari condizioni.

Al fine di assicurare adeguati livelli di igienicità, durante la fase di lavaggio dei contenitori stradali dovranno essere utilizzate idonee sostanze disinfettanti in soluzione acquosa con le seguenti frequenze e modalità:

- Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo):
 - lavaggio esterno: almeno una volta la settimana;
 - lavaggio interno: almeno ogni due giorni;
- Nel restante periodo dell'anno:
 - lavaggio esterno: almeno una volta al mese;
 - lavaggio interno: almeno una volta la settimana;

salvo esigenze igienico-sanitarie particolari che richiedano interventi di lavaggio più frequenti.

In caso di utilizzo autorizzato di contenitori di proprietà dell'utente, i contenitori dovranno essere mantenuti, a cura dello stesso, sempre in perfetto stato ed efficienza.

Dovrà inoltre essere garantita, da parte del gestore del servizio, la pulizia delle piazzole di stazionamento dei contenitori.

20.2 RACCOLTA MEDIANTE SACCHI

Nelle zone in cui il conferimento dei rifiuti viene effettuato con sacchi ad uso familiare, i siti di collocazione dei sacchi per il prelievo da parte del gestore vengono individuati a cura del gestore del servizio in accordo con l'ufficio tecnico comunale competente e comunicati all'utenza.

In tutti gli altri casi il deposito è equiparato ad abbandono.

I rifiuti devono essere esposti in sacchetti ben chiusi con un legaccio nei giorni e negli orari che il Comune comunicherà agli utenti.

Nell'esposizione dei rifiuti, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti o acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

Nell'ambito dell'ordinario servizio di raccolta di altri rifiuti, potranno essere individuati, dal gestore del servizio, siti di raccolta all'interno di area privata. In tale caso, i rifiuti dovranno essere custoditi in appositi locali, accessibili direttamente dall'esterno senza gradini o scale, in modo da favorire l'igienicità nella successiva fase di raccolta.

Anche in questo caso, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti o acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

ART. 21 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

21.1 ingombranti

I rifiuti ingombranti vengono conferiti separatamente, presso la stazione ecologica attrezzata funzionante nell'area urbana ciò avviene nei giorni e negli orari indicati all'art. 19.

In alternativa potrà essere richiesto un servizio di ritiro su chiamata, secondo modalità di legge, ad una o più aziende specializzate e abilitate. In tal caso i rifiuti dovranno essere posizionati all'interno dell'area di proprietà, nel modo che agevoli maggiormente le operazioni di caricamento.

E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico e nelle adiacenze dei cassonetti e dei contenitori per raccolta differenziata.

21.2 rifiuto vegetale

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, vengono conferiti separatamente:

- *mediante immissione nell'apposita piazzola posta in opera nella stazione ecologica attrezzata funzionante nell'area urbana, nei giorni ed orari indicati all'art. 19;*
- *i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate possono essere utilizzati dai privati cittadini per la produzione di compost mediante l'utilizzo di compostiere domestiche;*
- *mediante utilizzo degli appositi cassonetti, per i piccoli quantitativi, in modo che il cassonetto sia utilizzabile da una pluralità di utenti.*

ART. 22 CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI

Ai sensi dell'art.43, c.2 del D.lgs 22/97 e successive modificazioni, dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Ai sensi dell'art.43, c.2 del D.lgs 22/97 e successive modificazioni, dal 1 gennaio 1998 è vietato conferire al servizio pubblico imballaggi secondari, salvo che in raccolta differenziata.

Il Comune potrà attivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondari, le modalità saranno indicate nell'ordinanza Sindacale che istituirà il servizio.

I relativi costi restano comunque a carico dei produttori e degli utilizzatori.

ART. 23 SIMBOLOGIA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza è adottata la seguente simbologia unica della raccolta differenziata se non in contrasto con disposizioni di legge.

La simbologia unica comprende:

- il logo, simbolo grafico caratterizzante a livello visivo la raccolta differenziata;
- i colori, che caratterizzano ciascun materiale oggetto di raccolta differenziata;
- la segnaletica, che guida il comportamento degli utenti.

I colori sono così definiti:

▪ ERBA E POTATURE	marrone
▪ METALLI	grigio
▪ FRAZIONE SECCA	viola
▪ VETRO	verde
▪ CARTA	azzurro
▪ PLASTICA	arancio
▪ PILE	rosso
▪ FARMACI	rosso più croce bianca
▪ ALLUMINIO	bianco

Logo e segnaletica sono quelli definiti nell'allegato (allegato n. 3).

ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI

Con apposita ordinanza sindacale possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate al recupero di materiali, all'analisi merceologica, alla quantità prodotta ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti, che di definizione degli indici di produzione specifica per unità di superficie.

ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

I cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità contenute nel presente Regolamento Comunale.

È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori.

È vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla propria area fermo restando la possibilità di inoltrare al Gestore del servizio motivate richieste scritte in tal senso.

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate avviate con ordinanza sindacale.

È vietato il conferimento nei contenitori predisposti per il servizio di raccolta indifferenziata di frazioni di rifiuti per i quali sia stata avviata la raccolta differenziata quali in particolare:

- bottiglie e contenitori a perdere di vetro e plastica, di lattine in alluminio o in ferro;
- rifiuti cartacei costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computer, documenti d'archivio e simili;
- rifiuti ligneo-cellulosici come legno, potature di alberi, residui di giardinaggio, mobili, serramenti e simili;
- rifiuti urbani pericolosi come pile, farmaci, contenitori di prodotti etichettati T e/o F, vernici esauste, batterie e altri classificabili come tossico nocivi.

Il gestore dei servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è tenuto:

- alla manutenzione dei contenitori
- all'asporto dalle piazzole di stazionamento dei contenitori (qualora si tratti di area pubblica) di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso ed alla relativa pulizia.

ART. 26 TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere regolarmente autorizzati ed ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc).

ART. 27 RECUPERO E SMALTIMENTO

Il Gestore del servizio avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti conferiti tramite il servizio di raccolta e trasporto utilizzando gli impianti di smaltimento in esercizio in ambito provinciale (ambito territoriale ottimale di cui all'art. 23 del D.lgs 22/97), debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto del vigente PISR, delle vigenti disposizioni di legge, e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Gli impianti saranno altresì soggetti ai controlli di legge da parte dei competenti organi.

Il Gestore del servizio può avvalersi di impianti convenzionati anche situati al di fuori dei confini provinciali purché debitamente autorizzati e in ottemperanza delle disposizioni del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

TITOLO V NORME ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI

ART. 28 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI: DISPOSIZIONI GENERALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere ad una loro adeguata gestione in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97 e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

ART. 29 RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, RIFIUTI PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SCAVO

Tali rifiuti devono essere conferiti in impianti autorizzati per il recupero o in discariche autorizzate per lo smaltimento.

Non sono considerati rifiuti speciali i rifiuti derivanti da piccoli lavori di manutenzione agli immobili, conferiti direttamente in esigue quantità da privati cittadini, presso le stazioni ecologiche attrezzate.

I rifiuti di costruzioni e demolizioni contenenti amianto, sono classificati dal D.lgs 22/97, modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, rifiuti pericolosi e pertanto assoggettati ad un programma di bonifica concertato tra il Gestore del servizio, Comune e Provincia e, una volta bonificati, inviati presso discariche debitamente e specificamente autorizzate.

ART. 30 RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI:

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore e di rimorchi;
- carcasse di autoveicoli, di rimorchi e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o da autorità pubbliche ai centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

ART. 31 RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI.

È compito del Comune provvedere, tramite il Gestore del servizio, allo smaltimento dei residui:

- a) derivanti dall'attività di collettamento e depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie poste sui collettori fognari e sugli impianti, fanghi da sedimentatori primari, fanghi disidratati ecc.).

Il gestore del servizio provvede alla gestione di tali materiali con le modalità previste dalla delibera del Comitato Interministeriale del 1984, comunque adeguandosi agli emanandi Decreti attuativi previsti dal D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97. Nel trattamento intermedio e finale devono essere preferiti quei processi che permettono il massimo risparmio di energia e la trasformazione in fertilizzanti qualora ne sia accertata la compatibilità.

ART. 32 RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI

Tali rifiuti devono essere gestiti in ottemperanza dell'art. 45 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

ART. 33 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di separato conferimento nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97.

Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, già istituite, si svolge nei seguenti modi, fermo restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità di attuazione del servizio:

Pile esaurite:

Le pile esaurite devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, i quali sono tenuti a ritirarle, oppure devono essere immesse negli appositi raccoglitori installati all'interno delle stazioni ecologiche di base.

Resta a carico del Gestore del servizio la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo.

Farmaci scaduti o non utilizzati:

I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie (comunali e private) ed utilizzabili esclusivamente da privati cittadini.

Resta a carico del Gestore del servizio la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo.

Il Comune potrà istituire la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti urbani pericolosi, le modalità di espletamento del servizio saranno specificate nell'ordinanza Sindacale:

Accumulatori al piombo esauriti:

Le batterie esaurite potranno essere conferite direttamente da utenti privati (esclusivamente da un'utenza di tipo domestico) presso la stazione ecologica attrezzata.

Resta a carico del Gestore del servizio lo smaltimento definitivo ad impianti indicati dal Consorzio Nazionale Co.Bat.

Siringhe ed aghi

Le siringhe e gli aghi recuperati su strade ed aree pubbliche ecc., attraverso apposito servizio, verranno conferiti in contenitori rigidi, impermeabili, con un'apertura sufficiente all'introduzione di una sola siringa per volta.

Gli addetti alla pulizia di strade ed aree pubbliche dovranno ricevere in dotazione idonei accessori, oltre all'abituale vestiario, in particolare guanti di adeguata resistenza e pinze per la raccolta delle siringhe o di altro materiale potenzialmente infetto.

Le siringhe e gli aghi verranno conferiti ad impianto di incenerimento direttamente in contenitori differenziati e con caratteristiche analoghe a quelli in uso per i rifiuti ospedalieri o convogliate in punti di raccolta dei rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie.

Prodotti tossici e/o infiammabili e relativi contenitori:

Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati con le lettere "T" e/o "F" e dai sottoriportati simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero sul fondo aranciato.

fiamma

croce

teschio

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti, dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori dalla portata dai bambini, esclusivamente nei contenitori ubicati nella stazione ecologica attrezzata funzionante nel territorio urbano.

Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es. candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Per la gestione di questa tipologia di rifiuti, si rimanda alle disposizioni in tema di imballaggi.

Raccolta differenziata dei contenitori per fitofarmaci bonificati

Il Comune ed il Consorzio Fitosanitario potranno organizzare annualmente la raccolta differenziata dei contenitori per fitofarmaci bonificabili mediante lavaggi con le seguenti modalità:

- i contenitori, accuratamente lavati dall'utilizzatore, vengono conferiti in appositi contenitori installati dal Comune sulla base di un calendario prefissato reso noto nelle varie zone della Provincia mediante manifesti e comunicazioni a cura del Consorzio fitosanitario;

- i contenitori sono temporaneamente ubicati presso le sedi del Consorzio agrario o presso altri siti messi a disposizione dai Comuni sulla base del calendario prefissato;

- alle operazioni sovrintende un incaricato del Consorzio fitosanitario e l'ARPA di Latina che certifica l'avvenuta bonifica dei contenitori.

Per la gestione di questa tipologia di rifiuti si rimanda alle disposizioni in tema di imballaggi.

TITOLO VI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE AD USO PUBBLICO

ART. 34 AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

È individuata nell'allegata planimetria (**allegato n. 5**) l'area di espletamento del servizio, le successive modifiche saranno stabilite con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- *le strade e le piazze, compresi i portici, i sottopassi e marciapiedi classificati come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;*
- *le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;*
- *i tratti urbani delle strade statali e provinciali;*
- *le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;*
- *le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;*
- *aree a verde pubblico e/o attrezzate disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centroviali, ecc.*

Il gestore del servizio provvede alla gestione dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

ART. 35 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite dall'Amministrazione comunale d'intesa con il Gestore del servizio, tenuto conto delle caratteristiche dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti.

All'interno del perimetro di espletamento il gestore del servizio provvede altresì alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali e dei corsi d'acqua che attraversano le aree in questione.

I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio che prevede:

- *lo spazzamento manuale, che interessa in particolare i marciapiedi ed i tratti di strada non accessibili ai mezzi meccanici, con frequenza indicata al Gestore del Servizio dai competenti organi Comunali;*
- *lo spazzamento meccanizzato con frequenza di intervento settimanale;*
- *lo spazzamento manuale delle strade interessate ai mercati rionali con frequenza concomitante con la presenza dei mercati;*
- *raccolta foglie: nel periodo autunnale, indicativamente da ottobre a novembre, viene attivata la raccolta delle foglie sulle strade alberate del paese. Durante tale periodo su ciascun viale, e in funzione dell'essenza arborea presente, vengono effettuati mediamente interventi di raccolta programmata in base alle esigenze;*

- innaffiamento delle strade;
- pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade, piazze, scalinate e sottopassi;
- defissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- pulizia, su chiamata da parte delle competenti autorità, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente;
- recupero carogne abbandonate;
- sabbia sui marciapiedi e sulla sede stradale del lungomare

L'eventuale mancato rispetto del programma medio teorico del servizio di spazzamento è riconducibile alla seguente casistica:

- *traffico veicolare*
- *veicoli in sosta non autorizzati*
- *lavori stradali*
- *condizioni meteorologiche avverse*

ART. 36 INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI

All'interno delle aree di espletamento del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti.

È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni ed assimilati.

ART. 37 DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare sul suolo e nel suolo rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; i rifiuti dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Il medesimo divieto vige per le acque superficiali e sotterranee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza ed allorché sussistano ragioni di tutela della sicurezza igienico sanitaria ed ambientale, il Sindaco, dopo aver fissato un nuovo termine per l'adempimento, emette ordinanza con cui dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

TITOLO VII ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

ART.38 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. AREE PUBBLICHE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

Sono tenuti altresì ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal **Gestore del servizio** per la raccolta dei rifiuti con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

2. AREE PRIVATE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su aree private, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

Sono tenuti altresì ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti con l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

I competenti uffici comunali avranno cura di inviare al Gestore del servizio il calendario delle manifestazioni autorizzate sia su aree pubbliche sia su aree private.

Il Comune si impegna ad attivare particolari sistemi di sensibilizzazione/incentivazione dell'utenza con l'obiettivo di prevenire la produzione dei rifiuti e massimizzare le raccolte differenziate.

ART. 39 AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, le pizzerie, i ristoranti e simili, hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento della pulizia dell'area pubblica circostante utilizzata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

ART. 40 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere, oltre al deposito della cauzione, una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Sono tenuti ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata. I soggetti autorizzati dovranno provvedere direttamente allo spazzamento delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

ART. 41 MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal Gestore del servizio, e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

ART. 42 ESERCIZI STAGIONALI, CHIOSCHI COCOMERAI PISCINE E CAMPEGGI E AREE NOMADI

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi ecc. dovranno comunicare al Comune la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

È obbligo dei titolari provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi

urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste nel presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposito atto comunale.

ART. 43 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

In caso di inosservanza di detto dovere, gli obbligati saranno assoggettati a sanzione amministrativa fermo restando l'obbligo di procedere alla pulizia prescritta.

ART. 44 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

È fatto divieto ai titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi di riversare nell'area pubblica qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dai locali stessi.

ART. 45 PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da opere stradali e simili.

ART. 46 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione mediante l'asporto ed il successivo conferimento nei cassonetti degli escrementi solidi.

ART. 47 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto ivi abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, al ripristino ed all'asporto ed allontanamento dei rifiuti, salvo i casi in cui sia stata accertata una diversa responsabilità.

ART. 48 ATTIVITÀ STRAORDINARIA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Costituisce attività straordinaria relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusive di rifiuti.

ART. 49 COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ESTERNI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente art. 48 competono al Gestore del servizio in esecuzione di periodici programmi.

1. Il Gestore del servizio accerterà, ove possibile, direttamente o in collaborazione con il servizio di Polizia Municipale, ed eventualmente anche di altri soggetti quali il corpo delle guardie ecologiche volontarie, ove istituite, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97, in caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati lo sgombero dei rifiuti accumulati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.
2. Ove gli organi tecnici dell'ARPA e il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri o qualsiasi altro soggetto pubblico deputato alla salvaguardia ambientale, individuino nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali siti nei quali i livelli di inquinamento superino i limiti previsti ne daranno comunicazione al Comune (nonché alla Provincia e alla Regione), che attiverà le procedure di cui all'art. 17 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97 per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

ART. 50 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il competente settore del Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso.

È assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi ed anche il materiale di spazzamento dei marciapiedi.

ART. 51 OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE O FORTI PRECIPITAZIONI

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

ART. 52 SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA CIMITERIALE

I rifiuti da esumazione e da estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f) del decreto Legislativo 22/97, in caso di gestione degli stessi all'esterno del perimetro del cimitero comunale, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti, secondo le seguenti modalità:

- a) condizionamento volumetrico dei rifiuti;
- b) disinfezione dei rifiuti per i quali necessita, ai sensi della normativa vigente, tale trattamento;
- c) trasporto dei rifiuti su idonei mezzi, previa raccolta, imballaggio ed eventuale etichettatura;

- d) trattamento igienico-sanitario dei mezzi e delle attrezzature utilizzate e dell'area destinata a deposito temporaneo dei rifiuti.

I rifiuti sopra citati devono essere in ogni caso smaltiti tramite termodistruzione.

I rifiuti di provenienza cimiteriale quali i fiori secchi, le corone, la carta, i ceri, i rifiuti provenienti da manutenzione del verde, sono classificati a tutti gli effetti come rifiuti urbani e come tali saranno raccolti ed avviati agli idonei cicli di recupero o smaltimento.

TITOLO VIII ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 53 IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE

1 - Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli, sociali, ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato e no-profit.

2 - Condizione indispensabile per collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma 1 concordino, su indicazione e nel rispetto degli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, con l'obbligo di pesare i materiali raccolti.

3 - I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati, senza pregiudizio di carattere religioso, politico o etnico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

4 - A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta, evitando in ogni modo di determinare situazioni di concorrenza.

ART. 54 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1) I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare, nell'espletamento dell'attività di raccolta dei rifiuti, le associazioni di volontari dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

2) Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione Comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

3) Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4) Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio di materiali.

ART. 55 CONDIZIONI OPERATIVE

1) Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca del rifiuto (carta, cartone, plastica, ecc.)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- ferro sottoforma di rottame
- ferro sottoforma di lattine
- alluminio in forma di lattine per liquidi
- alluminio sottoforma di rottame
- metalli di uso comune esclusi quelli che, potendo formare composti metallici, costituiscono o possono costituire materiali pericolosi o tossici nocivi
- rifiuti ingombranti di origine domestica ad eccezione degli elettrodomestici contenenti liquidi o gas per cicli termodinamici destinati alla produzione di frigoriferi
- verde da giardino
- legno
- stracci o abiti usati comprese le calzature

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- oli e batterie auto
- amianto (sotto forma degli usuali prodotti commerciali)

2) Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3) Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4) Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare, all'Amministrazione Comunale e all'Osservatorio Provinciale istituito presso l'Assessorato Ambiente della Provincia di Latina, un rendiconto annuale dell'attività, in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio. Inoltre, le medesime associazioni dovranno certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO IX DIRITTO DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

ART. 56 LA CARTA DEI SERVIZI

Il Gestore del servizio, in stretto rapporto con il Comune, le organizzazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste, le associazioni imprenditoriali di categoria ed infine le organizzazioni sindacali, elabora, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la "Carta dei servizi di igiene ambientale", la quale è aggiornata su base annuale.

Questo atto sarà complementare al presente regolamento per definire e consolidare alcuni principi, vale a dire:

- il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti;
- il comportamento, nell'ambito del Comune, del Gestore del servizio dovrà ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti;

- l'erogazione del servizio dovrà essere continua, regolare e senza interruzione;
- la garanzia della partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio;
- la garanzia di accesso del cittadino alle informazioni in possesso dell'Azienda.

La Carta dei servizi di igiene ambientale individuerà i principali strumenti per garantire tali principi:

- definizione dello "STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO"
- definizione delle modalità di erogazione dei servizi, previste dal presente regolamento;
- rilevazione sistematica della "QUALITÀ PERCEPITA" dai cittadini mediante metodi ed elaborazioni scientifiche (ricerche di mercato quali-quantitative)
- diritti e doveri del cittadino

ART. 57 MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comune, tramite il Gestore del servizio, provvederà alla divulgazione delle norme contenute nella carta dei servizi e nel presente regolamento.

L'Amministrazione comunale, di concerto con il Gestore del servizio, nonché con l'apporto delle associazioni ambientaliste, culturali, della scuola, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale della conservazione dell'ambiente.

Il Gestore del servizio provvederà ad informare costantemente i cittadini attraverso gli organi di informazione locale, affissione di manifesti e mediante materiale prodotto nell'ambito di specifiche campagne educative ed informative.

TITOLO X INCENTIVI - MODALITÀ PER LA PESATURA DEI RIFIUTI - RENDICONTAZIONE

ART. 58 INCENTIVI

Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti anche in applicazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa, mediante apposite forme di incentivazione quali:

- attestati di benemerenzza
- premi materiali simbolici
- sconti sulla tariffa

A titolo indicativo tali incentivazioni riguarderanno, fatte salve successive integrazioni e determinazioni confermativa ed esplicative da parte del Comune:

- l'utilizzo di compostiere domestiche da parte di utenze civili
- l'utilizzo di stazioni ecologiche per il conferimento di rifiuti da avviare al recupero
- il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata della frazione umida come di altre frazioni in zone, insediamenti o comunque in altri universi di riferimento

Sono escluse facilitazioni o incentivazioni tariffarie per i soggetti produttori o utilizzatori di imballaggio per i quali la raccolta differenziata di tali materiali resta a carico degli stessi.

Il Comune si attiverà, in ottemperanza al disposto dell'art. 49 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97 (con particolare riferimento ai commi 1 - 5 - 9 e 10 per quanto attiene ai

tempi ed alle modalità dell'applicazione del nuovo sistema tariffario), per rimodulare il sistema di pesatura e di elaborazione dei dati.

Il Comune, sulla base del comma 8 dell'art. 49 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.lgs 389/97 determinerà la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

ART. 59 PESATURA DEI RIFIUTI

Il Gestore del servizio organizzerà la pesatura dei rifiuti urbani rimodulando le modalità della stessa sulla base dell'avviamento graduale di forme di raccolta differenziata sperimentali o su scala reale assicurando la rilevazione dei dati suddivisi per tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente con particolare riguardo agli imballaggi.

Il Gestore del servizio provvederà inoltre allo studio di forme innovative di pesatura del rifiuto urbano per zona, insediamento, per unità di base, o comunque per altri universi di riferimento al fine di elaborare modelli di applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97 e di incentivazione alle raccolte differenziate.

La pesatura dei rifiuti potrà avvenire sugli autocarri dotati di pesa mobile, presso le stazioni ecologiche attrezzate, presso gli impianti di recupero, stoccaggio e smaltimento.

ART. 60 RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Il Comune trasmette organi ed osservatori regionali e provinciali un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata, specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, la quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento della materie recuperate.

I rendiconti sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per l'attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Il Comune comunica annualmente i dati relativi alla gestione dei rifiuti, inviando il MUD alla Camera di Commercio di Latina, secondo le modalità previste della L. 70/94 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi della collaborazione del Gestore del servizio.

TITOLO XI CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 61 NORME DI COMPORTAMENTO - DIVIETI

Per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati occorre un corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione ed il rispetto delle normative di servizio.

Vengono impartite le seguenti disposizioni comportamentali:

1) per il servizio di raccolta con cassonetti stradali

- All'interno dei cassonetti è vietato immettere rifiuti sciolti ed altri materiali, salvo se specificatamente indicato sul contenitore.

La pezzatura di questi rifiuti dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo del contenitore.

- È vietato altresì immettere nei cassonetti residui liquidi o materiali incendiati. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

- È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
- È vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati:
 - di rifiuti pericolosi
 - di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
 - di rifiuti per i quali sia stata avviata la raccolta differenziata
- È altresì tassativamente vietato in ogni caso l'abbandono di rifiuti a lato dei cassonetti.

2) per il servizio di raccolta porta a porta:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti
- divieto di immettere nei contenitori/sacchi per il rifiuto indifferenziato materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti.

3) per le stazioni ecologiche di base:

- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti

4) per le stazioni ecologiche attrezzate:

- divieto di accesso fuori dagli orari di esercizio agli utenti
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalle stazioni e della piattaforma o nei pressi dell'ingresso delle stesse
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso degli impianti e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di custodia.

ART. 62 INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento ove non sanzionate da leggi, decreti, regolamenti di altra natura, sono punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e specificatamente come di seguito indicate:

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		Minima €	Massima €
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo	rifiuti non pericolosi o non ingombranti	25,82	154,94
	rifiuti urbani o assimilati	103,29	619,75
	rifiuti speciali	103,29	619,75
	rifiuti pericolosi	103,29	619,75
Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali e	rifiuti urbani o assimilati	103,29	619,75
	rifiuti speciali	103,29	619,75
	rifiuti pericolosi	103,29	619,75

sotterranee			
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani o assimilati rifiuti speciali rifiuti pericolosi	25,82 51,65 103,29	258,23 516,46 1032,91
Divieto di conferimento nel normale circuito di raccolta R.U. di imballaggi terziari (dal 01.01.1998)		103,29 103,29 103,29	619,75 619,75 619,75
Mancata consegna dei beni durevoli ad uso domestico al rivenditore o ad imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta R.U. o agli appositi centri di raccolta		103,29 103,29 103,29	619,75 619,75 619,75
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti propri; immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti	rifiuti non pericolosi rifiuti pericolosi	arresto 3 mesi o ammenda € 2.582,28 arresto 6 mesi o ammenda € 2.582,28	arresto 1 anno o ammenda € 25.822,84 arresto 2 anni o ammenda € 25.822,84
Gestione di propri rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti in mancanza delle autorizzazioni prescritte dal D.lgs 22/97, artt. 27-33	rifiuti non pericolosi rifiuti pericolosi	arresto 3 mesi o ammenda € 2.582,28 arresto 6 mesi o ammenda € 2.582,28	arresto 1 anno o ammenda € 25.822,84 arresto 2 anni o ammenda € 25.822,84
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate)		51,65	258,23
Mancata consegna di veicoli a motore o rimorchi da demolire al centro di raccolta, al concessionario od alle succursali		103,29	619,75
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		25,82	51,65
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		25,82	51,65
Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali rifiuti pericolosi	25,82 25,82 51,65 103,29	51,65 258,23 516,46 1.032,91

Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore fuori degli orari indicati		25,82	51,65
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore		25,82	103,29
Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per il conferimento dei rifiuti		25,82	103,29
Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	258,23
	rifiuti speciali pericolosi	51,65	516,46
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	materiali recuperabili	25,82	51,65
Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata	rifiuti urbani o assimilati	51,65	516,46
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	258,23
Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati	rifiuti urbani o assimilati	25,82	103,29
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	51,65
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	103,29
	rifiuti speciali pericolosi	25,82	258,23
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici		25,82	103,29
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	103,29
	rifiuti speciali pericolosi	25,82	258,23
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	103,29
	rifiuti speciali pericolosi	25,82	258,23
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park, circhi o spettacoli viaggianti	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	103,29
	rifiuti speciali pericolosi	25,82	258,23
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	103,29
	rifiuti speciali pericolosi	25,82	258,23
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	103,29
	rifiuti speciali pericolosi	25,82	258,23
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		51,65	516,46

Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	rifiuti urbani o assimilabili	25,82	51,65
	rifiuti urbani pericolosi	25,82	103,29
	rifiuti speciali	25,82	103,29
	rifiuti speciali pericolosi	25,82	258,23
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		25,82	258,23
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in condizioni tali da causare alterazioni comportanti rischi per la salute e per oltre 5 giorni		Arresto 3 mesi o ammenda € 2.582,28	Arresto 1 anno o ammenda € 25.822,84 (€ 15.493,71 per quantitativi non superiori a 200 litri)

ART. 63 CONTROLLI – MODALITÀ E ORGANI DI ACCERTAMENTO

Per le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative, in applicazione delle norme del presente regolamento, in base alle procedure di cui al Capo I della L. 24.11.1981 n. 689 e all'art. 107 del T.U. L. C.P., sono valide le competenze degli organi di vigilanza preposti per legge.

TITOLO XII NORME FINALI

ART. 64 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel D.lgs 22/97 (modificato ed integrato dal D.lgs 389/97), alla Legge Regionale 27/98 e successive modifiche, nonché a quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana, per l'applicazione della tariffa, e dal regolamento edilizio e dalle leggi e disposizioni successivamente emanate **e ad ogni altra vigente ed intercorsa disposizione di legge.**

ART. 65 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale.

ART. 66 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma della legge 241/90, sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale.

Periodicamente e attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi.

Il Gestore del Servizio, di concerto con il Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingua non italiana, su richiesta motivata verranno predisposte versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero nelle lingue degli stranieri maggiormente presenti sul territorio comunale e saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 67 ABROGAZIONE

Sono abrogati il precedente regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti solidi Urbani ed assimilati e le norme o disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento, adottate dai vari organi comunali.

ALLEGATO 1

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2 i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
- D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12
- D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D 10 Incenerimento a terra
- D 11 Incenerimento in mare
- D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
- D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13
- D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO 2

OPERAZIONI DI RECUPERO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

- R 2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R 11 Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
- R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R 11
- R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).